



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>534</u>	del <u>20 DIC. 2016</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sport del Ghiaccio: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
<u>Esecuzione:</u>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="D2"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>22 DIC. 2016</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

MA

[Signature]

Deliberazione n.

534

Riunione del

20 DIC. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n.1267 del 16 dicembre 2016 con la quale l'indicata Federazione ha inviato, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.291 del 16 dicembre 2016;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

D E L I B E R A

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio approvato dal Presidente Federale con deliberazione n.291 del 16 dicembre 2016.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbri

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

**ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti**Allegato n°.....
Deliberazione n. 534
Riunione del 20 DIC. 2016Roma, 19 DIC. 2016**RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE**

Oggetto: **Federazione Italiana Sport del Ghiaccio**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con nota n.1267 del 16 dicembre 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Presidente Federale con deliberazione n.291 del 16 dicembre 2016.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. *Antonello de Tullio*

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 534
Riunione del 20 DIC. 2016



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

(Modificato con delibera del Presidente n. 291/16 del 16 Dicembre 2016)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Affiliati e tesserati. Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione anche laddove fossero stati autorizzati a partecipare a competizioni internazionali che si svolgono anche fuori dal territorio italiano.
2. Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito e frode sportiva, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti in ogni caso a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della FISG gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali. Allo stesso modo, gli atleti invitati a prendere parte a Galà ed esibizioni in occasione dei Campionati Italiani in virtù della loro posizione in classifiche di rendimento, sono tenuti a rendersi disponibili analogamente a quanto previsto dai Regolamenti delle Federazioni Internazionali.
4. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
5. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti dal momento dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare

1. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati e solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
2. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
3. I tesserati e gli affiliati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.
4. Gli affiliati sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque espressione

di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

5. La responsabilità è attenuata se l'affiliato faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili o per far cessare i cori e le manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

6. Gli affiliati sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità dell'affiliato concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

7. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

8. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet federale.

Articolo 3 – Comunicazioni

1. Salvo diversa esplicita indicazione, tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Articolo 4 – Organi di giustizia e gli altri soggetti dei procedimenti

1. Gli organi di giustizia indicati dallo Statuto Federale e i rappresentanti della Procura svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed indipendenza ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto federale e dai regolamenti federali.

2. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

3. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FISG è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

Articolo 5 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, gli affiliati e i tesserati potranno avvalersi dell'ufficio per il gratuito patrocinio istituito presso il CONI sulla base delle modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale
2. Il Consiglio Federale determina annualmente la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e le relative modalità di versamento.

Articolo 6 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti legittimati dalla FISG il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 7 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Gli affiliati ed i tesserati concorrono lealmente all'amministrazione della giustizia sportiva. I tesserati, a richiesta degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di testimoniare sui fatti a loro conoscenza, fatta salva l'eventualità che dalle dichiarazioni richieste possano scaturire elementi di contenuto autoindiziante.
2. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Procuratore Federale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione e degli eventuali testimoni.
4. Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino ad una somma pari a dieci volte la tassa versata per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a € 500,00.
5. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare il giudice segnala la circostanza al procuratore federale.
6. Tutti gli Organi federali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
7. Se è accertato con provvedimento disciplinare che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la corte di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

Articolo 8 – Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia in ambito sportivo

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

INFRAZIONI

Articolo 9 – Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
2. Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Articolo 10 – Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. L'inosservanza dell'art. 57 dello Statuto, per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione, è punita con sanzione inibitoria fino alla radiazione.

Articolo 11 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi sino alla radiazione.

Articolo 12 – Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni

1. Il tesserato che, formalmente convocato o richiesto, non compare davanti ad un organo di giustizia per essere sentito, non fa pervenire ovvero non compie atti che è autorizzato a compiere e di cui sia richiesto, senza addurre legittimo impedimento, è punito con sospensione da ogni attività federale da tre a sei mesi.
2. Alla stessa pena soggiace il tesserato che volontariamente fornisce informazioni davanti agli Organi di Giustizia che siano risultate false ad esito d'istruttoria nei confronti di chi le ha rese.
3. Si applica la sospensione da ogni attività federale da sei mesi ad un anno se le condotte di cui ai precedenti commi sono preordinate ad impedire che il procedimento disciplinare si svolga regolarmente.

Articolo 13 – Illecito Sportivo e Frode Sportiva

1. Ogni condotta, commissiva od omissiva, elusiva dei disposti contenuti nelle norme federali inerenti alla partecipazione all'attività federale costituisce frode sportiva.
2. Commette frode sportiva anche chi elude la normativa in materia di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, cittadinanza o altra condizione personale ovvero quella relativa alla partecipazione alle assemblee federali ovvero quella relativa all'assunzione di cariche federali nonché chi viola la Legge 401/89.
3. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. L'illecito sportivo e la frode sportiva sono puniti con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'anno in corso e/o per i quattro anni successivi o con la penalizzazione nell'anno in corso e/o negli anni successivi di un minimo di due punti ed un massimo di 10 punti.
5. Gli affiliati sono ritenuti responsabili oggettivamente degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati che si risolvano in un vantaggio per gli affiliati medesimi, salvo che venga provata l'assoluta estraneità.
6. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti o frodi sportive, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale per gli accertamenti di competenza.
7. La connivenza sarà punita con sanzione inibitoria da uno a tre mesi.

Articolo 14 – Doping

1. In materia di doping il procedimento di giustizia deve svolgersi secondo le modalità e nei termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 15 – Divieto di effettuare scommesse

1. I tesserati devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito federale. Chiunque viola tale divieto è punito con la sospensione da ogni attività federale da sei mesi fino alla radiazione.

Articolo 16 – Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dai Regolamenti tecnici di Settore, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori sono irrogate sospensioni da ogni attività federale da sei mesi fino a due anni o, se trattasi di affiliati, sanzioni pecuniarie da 500 fino a 2000 Euro, anche cumulativamente.

Articolo 17 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con la sospensione da ogni attività federale da tre mesi ad un anno.

Articolo 18 – Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 19 – Violazione dei principi fondamentali

1. Chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art. 1, se non più severamente punibile, è soggetto alla sospensione da ogni attività federale da tre mesi fino ad un anno.

Articolo 20 - Infrazioni commesse da soggetti non aderenti alla F.I.S.G.

1. La giurisdizione e la competenza degli Organi di Giustizia si determina con riguardo allo status di tesserato esistente al momento dell'infrazione o dell'illecito sportivo, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello status medesimo.
2. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione nonché l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.

Articolo 21 – Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

CAPO II

SANZIONI

Articolo 22 - Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte ad affiliati e tesserati dagli organi competenti, nella misura e con le modalità prescritte dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. diffida;
 - b. ammenda;
 - c. squalifica agonistica;
 - d. squalifica del campo;
 - e. penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre;
 - f. perdita della gara;
 - g. retrocessione alla serie inferiore;
 - h. esclusione dell'affiliato dal campionato o da altre manifestazioni a calendario federale;
 - i. espulsione del tesserato dalla manifestazione;
 - j. esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale;

- k. retrocessione in classifica nelle competizioni individuali;
 - l. confisca dei premi;
 - m. non assegnazione o revoca di un titolo;
 - n. sospensione da ogni attività federale a tempo determinato;
 - o. sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato a carico dei dirigenti sociali;
 - p. interdizione temporanea dalla carica di dirigente federale;
 - q. inibizione temporanea dal ricoprire cariche federali;
 - r. inibizione perpetua dal ricoprire cariche federali;
 - s. sospensione temporanea dall'attività a carico degli Ufficiali di Gara;
 - t. cancellazione dagli Albi a carico degli Ufficiali di Gara;
 - u. inibizione al tesseramento;
 - v. radiazione;
 - w. inadempimento delle sanzioni pecuniarie.
2. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo è stato ottenuto con la corte di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
- a. non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - b. confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.

Articolo 23 - Diffida

1. La diffida consiste in un formale invito scritto rivolto al tesserato o all'affiliato ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che alla successiva infrazione della stessa natura sarà automaticamente applicata rispettivamente: la sospensione da ogni attività federale a tempo determinato per il tesserato; la squalifica del campo per l'affiliato; la sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato o l'interdizione dalla carica di dirigente federale, a seconda dell'ambito in cui è stata commessa l'infrazione, per i dirigenti; la sospensione temporanea dell'attività per gli Ufficiali di Gara. La durata della sanzione inibitoria sarà commisurata alla gravità dell'infrazione.

Articolo 24 – Ammenda

1. L'ammenda è una sanzione pecuniaria che consiste nell'obbligo per l'affiliato o il tesserato di versare alla F.I.S.G. una somma pari ad un minimo di € 50,00 e ad un massimo di € 6.000,00.
2. L'ammenda all'affiliato è irrogata in caso di riscontrate violazioni di carattere amministrativo commesse in danno della FISG. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva o federale, dalla Procura Federale nonché da qualunque altro organo o organismo federale, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica anche secondo quanto previsto dalle circolari e dalle norme di indizione dei vari campionati e manifestazioni federali, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. L'ammenda all'affiliato è, altresì, irrogata per le seguenti infrazioni:
da parte del pubblico
 - a. offese e minacce verbali nei confronti degli ufficiali di gara o di tesserati;
 - b. lancio di oggetti non contundenti sul campo di gara;
 - c. invasione del campo di gara con intenti palesemente non aggressivi;
 - d. tentativo di invasione del campo con intenti aggressivi;
 - e. esposizione in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza od al razzismo.

da parte della società

- a. mancata prova della richiesta di assistenza della Forza Pubblica nel caso di assenza della Forza Pubblica stessa, ove richiesta; infatti la Società ospitante ha l'obbligo di far constatare all'Ufficiale di gara prima dell'inizio della medesima, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della richiesta alla gara;
- b. mancata adozione di idonee misure di sicurezza e di ordine pubblico atto a garantire l'incolumità degli atleti, degli ufficiali di gara e delle giurie nonché mancato rispetto dei

- c. inadeguatezza ed inagibilità del campo di gara e delle sue attrezzature accertate dall'ufficiale di gara;
- d. assenza del marcatore ufficiale, dei cronometristi ufficiali, dello speaker e del medico della società ospitante.

4. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti.

Articolo 25 – Inadempimento delle sanzioni pecuniarie

1. In caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento:
 - a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'affiliato è considerato in posizione irregolare.
2. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione.

Articolo 26 - Squalifica agonistica

1. La sanzione consiste nell'inibizione dall'attività agonistica da una a 10 giornate di campionato o di altra competizione a squadre o individuale e comporta il divieto di iscriversi o essere iscritto a referto in qualsiasi gara per tutta la durata della sanzione.

Articolo 27 – Squalifica del campo

1. La punizione è inflitta all'affiliato per le seguenti infrazioni ad esso ascrivibili commesse durante la gara o in un arco temporale compreso tra un'ora prima ed un'ora dopo la gara anche nelle adiacenze dell'impianto:
 - a. qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara;
 - b. lancio di oggetti pericolosi per l'integrità fisica degli ufficiali di gara e dei partecipanti alla manifestazione agonistica;
 - c. invasione del campo con intenti aggressivi;
 - d. aggressione alle persone di cui al punto b);
 - e. qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.
2. La squalifica del campo di gara comporta l'obbligo di giocare, da un minimo di una giornata ad un massimo di dieci giornate, su campo neutro regolamentare omologato per la categoria di campionato di appartenenza autorizzato dalla Commissione Tecnica Federale su proposta e totale responsabilità organizzativa dell'affiliato punito. La proposta deve pervenire alla Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) almeno 48 ore prima del primo incontro utile di campionato in cui dovrà essere scontata la squalifica. Ogni maggiore spesa derivante da tale sanzione va posta a carico dell'affiliato punito.
3. Il sodalizio avversario ha diritto solo alle spese documentate per il maggior percorso chilometrico con mezzi pubblici con oneri a carico dell'affiliato soggetto alla squalifica.
4. Per gli incontri di campionato di hockey delle due massime serie nazionali maschili il campo di gara neutro deve essere coperto. Per campo neutro deve intendersi il campo distante almeno 30 km. da quello squalificato e di appartenenza della Società punita. La C.T.F. esaminerà eventuali richieste di deroga avanzate nello stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 28 – Modalità di esecuzione della squalifica del campo

1. La punizione di cui all'articolo precedente va scontata a partire dalle ore 12 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione sul sito internet federale. La Corte Federale d'Appello, a seguito di presentazione di reclamo, può disporre la sospensione dell'esecuzione.
2. La punizione di squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui è stata comminata, dovrà essere scontata nell'anno sportivo immediatamente successivo.
3. La squalifica a giornate del campo di gara dovrà essere scontata esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale è stata irrogata, ad eccezione della squalifica a tempo che sospende il campo da

ogni attività federale della società punita.

Articolo 29 – Penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre

1. La penalizzazione di uno o più punti (sino ad un massimo di cinque) nelle competizioni a squadre è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:
 - a. qualora nel corso di una gara si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara stessa;
 - b. qualora l'affiliato sia responsabile della non efficienza ed agibilità del campo di gara;
 - c. qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro;
 - d. non corrisponda nei termini previsti le spese arbitrali disposte dalle Norme Organizzative Federali Annuali.
2. La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari.

Articolo 30 – Perdita della gara

1. L'affiliato responsabile di fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento di una manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva, è punito, oltretutto con le sanzioni di cui agli articoli precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.
2. Competente a decidere sulla sanzione della perdita della gara è il Giudice Sportivo, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
3. Negli incontri di hockey, la squadra appartenente alla Società responsabile avrà partita persa per 0-5 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo.
4. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al comma precedente, il provvedimento stesso dovrà essere adottato nei confronti di entrambe.
5. Il Giudice Sportivo dovrà sanzionare con lo 0-5 o con il maggior scarto di reti conseguite sul campo la società di hockey che utilizzasse, in gara, un numero di atleti provenienti da Federazione straniera difforme dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Federale e/o dagli eventuali principi emanati dal CONI in materia e/o comunque soggetti in posizione di tesseramento irregolare.

Articolo 31 – Retrocessione alla serie inferiore

1. La retrocessione alla serie inferiore deve essere inflitta alla Società sanzionata con squalifiche del campo di gioco che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano comportato complessive 10 giornate di squalifica.

Articolo 32 – Esclusione dell'affiliato dal campionato o da altre manifestazioni del calendario federale

1. L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto per l'affiliato di prendere parte al campionato o alle manifestazioni, o dall'inibizione a proseguire gli stessi, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a due anni.
2. La sanzione dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione è inflitta per le seguenti infrazioni:
 - a. frode o illecito sportivo;
 - b. falso reiterato od aggravato;
 - c. fatti che pongono in pericolo di vita i tesserati;
 - d. recidiva di violazioni di cui all'art. 27 co. 1 lettera e).

Articolo 33 – Espulsione del tesserato dalla manifestazione

1. La sanzione consiste nell'inibizione per il tesserato a proseguire la manifestazione cui sta prendendo parte.

Articolo 34 – Esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale e recepimento provvedimenti delle Federazioni Internazionali

1. Nei casi di violazioni disciplinari che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali od a disposizioni federali, alla società giudicata

colpevole è inibita l'attività internazionale in territorio italiano e/o all'estero, ufficiale e/o amichevole per un periodo minimo di 2 mesi e massimo di 5 anni.

2. Nel caso di provvedimenti definitivi di carattere inibitorio comminati a carico di tesserati o affiliati FISG dagli organi di giustizia e disciplina delle competenti Federazioni Internazionali per accertata violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e, comunque, per ogni violazione che potrebbe essere riconducibile al Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI, detta inibizione avrà efficacia ed esplicherà i suoi effetti anche in ambito nazionale previa mera presa d'atto da parte della Segreteria Generale la quale dovrà comunicare immediatamente al competente Organo di Giustizia federale il provvedimento inibitorio.

Articolo 35 – Retrocessione in classifica nelle competizioni individuali

1. La sanzione consiste nella retrocessione di una o più posizioni in classifica di un atleta nelle competizioni individuali.

Articolo 36 - Confisca dei premi

1. La sanzione consiste nella non assegnazione o revoca dell'assegnazione dei premi conquistati in competizioni agonistiche.

2. La confisca può essere totale o parziale.

Articolo 37 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un tesserato o di un affiliato. La non assegnazione o revoca del titolo comporterà quale conseguenza anche la non assegnazione degli eventuali voti plurimi relativi.

Articolo 38 – Sospensione da ogni attività federale

1. La sospensione è a tempo determinato ed ha durata minima di 10 giorni e massima di anni due.

2. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività federale.

3. Agli atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità fisica del tesserato dovrà essere valutata dalla Commissione Medica Federale o da chi da essa delegato. L'inottemperanza alla convocazione ascrivibile a ragioni diverse dovrà, in via straordinaria, essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Tecnica di Specialità competente.

Articolo 39 – Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nella sospensione a carico dei dirigenti sociali dal diritto di rappresentare affiliati, ai fini federali, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni.

Articolo 40 – Interdizione temporanea dalla carica di dirigente federale

1. La sanzione consiste nell'inibizione, a carico dei dirigenti federali in carica, dal ricoprire cariche federali per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni.

Articolo 41 - Inibizione temporanea da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

2. L'inibizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

Articolo 42 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.

Articolo 43 – Sospensione temporanea dall'attività di Ufficiale di gara

1. La sanzione consiste nell'inibizione, a carico degli Ufficiali di Gara, dall'esercitare la relativa funzione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un anno.

Articolo 44 – Cancellazione dagli Albi degli Ufficiali di Gara

1. La sanzione consiste nell'inibizione perpetua dall'esercitare la funzione di Ufficiale di Gara con cancellazione dagli Albi.

Articolo 45 - Inibizione al tesseramento

1. La sanzione consiste nell'inibizione al richiedere il tesseramento alla FISG in qualunque categoria per coloro i quali, in costanza di tesseramento, si sono resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile ma si sono sottratti all'esecuzione della sanzione non rinnovando il tesseramento. L'inibizione avrà durata pari a quella della sanzione.

Articolo 46 - Radiazione

1. La radiazione consiste nell'esclusione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

Art. 47 – Sospensione in costanza di condanne per i delitti di cui all'art. 11 co. III del codice di comportamento sportivo

1. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché degli organismi rappresentativi delle associazioni sportive, il Tribunale federale, laddove accerti, a istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i componenti dei richiamati organi sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di comportamento sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, dispone la sospensione, fino a che non sopravvenga l'accertamento della loro irresponsabilità o l'inefficacia di tali misure, di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo da ogni attività federale o associativa.
2. La sospensione si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012 e permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. Il provvedimento di sospensione perde efficacia per dichiarazione del Tribunale Federale, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
4. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
5. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Articolo 48 – Modalità di esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni di carattere disciplinare sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione del dispositivo del provvedimento.
2. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
3. Il Giudice dell'appello, su istanza di parte, ove sussistono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, se l'affiliato o il tesserato preannuncia o presenta ricorso entro le ore 12 del giorno successivo alla notifica dando dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prescritta tassa. Nel settore hockey, tale normativa non si applica a sanzioni conseguenti a penalità di partita, in quanto il ritiro del cartellino del giocatore costituisce immediata sospensione da qualsiasi attività.
4. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.

5. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, nell'anno sportivo successivo anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.
6. La squalifica si deve intendere scontata solo nel caso che l'incontro venga omologato. La partita sospesa e da recuperare non può essere considerata valida al fine della squalifica.
7. Il giocatore punito deve scontare la sanzione disciplinare nell'incontro immediatamente successivo a quello sospeso come da calendario.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 49 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la sanzione tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.
4. Le sanzioni pecuniarie, che possono essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a € 50 ed in misura superiore a € 6.000,00.
5. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
6. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
7. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva ridotta da un terzo fino a due terzi. Se volontariamente desistono dall'azione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

Articolo 50 – Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a. aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b. aver danneggiato persone o cose;
 - c. aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d. aver agito per motivi futili o abietti;
 - e. avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f. aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g. aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h. avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

- j. aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 51 – Concorso di più circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata sino ad un terzo.

Articolo 52 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a. L'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b. l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - c. l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - d. l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - e. l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

Articolo 53 – Concorso di più circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Articolo 54 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Il Giudice che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

Articolo 55 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dal Giudice a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dal Giudice a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 56 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

- a. se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c. se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
 - d. qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
 - e. se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma del presente articolo può essere sino alla metà e nei casi previsti sub a) e sub b) e sub c) del secondo comma può essere sino a due terzi.
3. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla corte della nuova infrazione.
 4. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
 5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
 6. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Articolo 57 – Il Casellario Federale

1. È istituito presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, anche con modalità telematiche, il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche.
2. La FISG è tenuta ad aggiornare la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari predisposta dal CONI nei termini e con le modalità da questo previsti ed effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

CAPO IV

CAUSE DI ESTINZIONE

Articolo 58 – Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a. prescrizione;
 - b. amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle squalifiche o inibizioni sportive:
 - a. indulto;
 - b. grazia.
3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Articolo 59 – Prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini di prescrizione.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 44 comma 5 del codice di giustizia sportiva, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - A) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - B) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

- C) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati
- D) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta la posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione di disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Articolo 60 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal C.F.; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo provvedimento disponga diversamente.
5. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. Il provvedimento di amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 61 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Il provvedimento di indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 62 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam", emesso dal Presidente Federale; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e che la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. In caso di radiazione, la grazia può essere concessa purché siano trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione definitiva.
3. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa.
5. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione sul sito federale.

TITOLO III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

CAPO I

I GIUDICI

Articolo 63 – Organi di Giustizia

1. La Giustizia in ambito Federale è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le norme del presente regolamento.
2. Gli Organi di Giustizia devono essere terzi e imparziali, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato, di durata quadriennale, è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati. Possono essere nominati solo quelli che possiedono le caratteristiche indicate nel Codice di giustizia sportiva del Coni.
3. Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa o agli altri mezzi di comunicazione di massa in origine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
4. Gli Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società ed associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione e non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti secondo quanto previsto dagli artt. 95 e ss. del presente Regolamento.
5. Gli Organi di Giustizia sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.
6. Tutte le comunicazioni da e per gli organi di giustizia sportiva, debbono avvenire a mezzo posta elettronica certificata. Le parti sono tenute ad indicare nel primo scritto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata a cui poter inviare tutte le comunicazioni relative al procedimento. La Federazione renderà noto un indirizzo di posta elettronica certificata destinato esclusivamente alla ricezione ed alla trasmissione di atti e comunicazioni relativi ai procedimenti di giustizia sportiva. Anche al di fuori dei casi espressamente contemplati, la Federazione, salve diverse disposizioni, procede a qualunque comunicazione prescritta senza vincoli di forma, acquisendo la prova dell'avvenuto ricevimento dell'atto trasmesso.
7. Nella fasi procedurali in cui non sia prevista la presenza delle parti, è ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi mediante conferenza telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
8. I provvedimenti che definiscono i procedimenti, da chiunque emessi, sono motivati.
9. Gli Organi di Giustizia, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.
10. Gli organi di giustizia hanno sede presso la sede federale e sono coadiuvati da un segretario individuato dal Segretario Generale.
11. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
12. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze previste dal Codice di giustizia sportiva del Coni

e dal presente regolamento.

13. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Articolo 64 - Mezzi di prova. Prova televisiva e formalità procedurali

1. Gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, nei seguenti casi:

- a) Qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano come sanzionabile dal Giudice a norma dei Regolamenti Federali soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
- b) Qualora essi dimostrino che il tesserato sanzionato dall'Ufficiale di gara non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva.
- c) In caso di condotta violenta o gravemente antisportiva sfuggita alla vista dall'Ufficiale di gara che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo.
- d) In caso di condotta violenta o gravemente antisportiva che, pur valutata dall'Ufficiale di gara, necessita di un riesame in considerazione della velocità dell'azione di gioco e/o della pericolosità per l'incolumità di altri tesserati.

2. Il Giudice Unico Sportivo può agire d'ufficio in tutti i casi in cui disponga o acquisisca idonee riprese filmate. Le Società che hanno preso parte alla gara o i tesserati direttamente coinvolti hanno facoltà di presentare reclamo al Giudice Unico Sportivo, pena l'inammissibilità, con le modalità ed i termini di cui all'art. 94 del presente Regolamento.

3. Il Giudice può adottare sanzioni disciplinari a carico delle società e di tutti i tesserati coinvolti (anche a seguito di scambio di persona) per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco ma non può comunque disporre la ripetizione della gara. Per la valutazione dei filmati il Giudice può avvalersi del parere non vincolante di esperti nominati dal Consiglio Federale.

Articolo 65 – Riunione e separazione dei procedimenti

1. La riunione dei procedimenti pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta d'ufficio o su richiesta delle parti, quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi:

- a. se le infrazioni per cui si procede sono state commesse da più soggetti in concorso fra loro o se, indipendentemente dalla cooperazione, le loro condotte abbiano contribuito alle violazioni rimproverate;
- b. se le infrazioni sono state commesse nella medesima gara.

2. La separazione dei procedimenti è disposta, salvo che il Giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, nei casi in cui la definizione di alcuni dei procedimenti risulti raggiungibile con maggiore speditezza.

3. La riunione e la separazione sono disposte dal Giudice alla prima udienza, sentite le parti.

Articolo 66 – Competenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

3. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Corte Federale di Appello l'esistenza di conflitti

positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione.

4. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Corte sul conflitto di competenza è inappellabile.

Articolo 67 – Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

1. Non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare.
2. Chi ha esercitato funzioni di procuratore federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
3. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi o parenti.

Articolo 68 – Astensione

1. Il Giudice deve astenersi:
 - a. se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
 - b. se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice;
 - d. se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;
 - e. se esistono altre gravi ragioni di convenienza;
 - f. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - g. se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Le dichiarazioni di astensione sono presentate al Presidente della Corte Federale di Appello che decide senza formalità di procedura sentito il parere vincolante degli altri componenti.
3. Sulla dichiarazione di astensione del Presidente della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello decide il Presidente del Tribunale federale sentito il parere vincolante degli altri componenti.
4. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente al Tribunale federale.

Articolo 69 – Ricusazione

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
 - a. nei casi previsti dall'art. 68 comma 1;
 - b. se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. L'istanza di ricusazione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla consapevolezza. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.
3. L'istanza di ricusazione è, a pena di inammissibilità, presentata per iscritto con l'indicazione dei motivi ed eventuali documenti al Presidente della Corte Federale che decide con provvedimento motivato sentito il parere vincolante degli altri componenti.
4. L'istanza di ricusazione contro il Presidente della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello è presentata al Presidente del Tribunale Federale. Le formalità richieste sono quelle di cui al precedente comma.
5. Non è ammessa la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.
6. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
7. Se l'istanza di ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il

provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato conservano efficacia. Il giudice ricusato è sostituito da altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente al Tribunale Federale.

8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPO II

IL PROCURATORE FEDERALE

Articolo 70 – Procura Federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.
2. Le funzioni sono svolte dal Procuratore Federale, direttamente e/o per il tramite del Sostituto Procuratore, al quale il Procuratore Federale può delegare le proprie funzioni.
3. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
4. Lo Statuto della FISG assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli del rappresentante della difesa.

Articolo 71 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 72 - Procedura per deferimenti

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed esercita in via esclusiva l'azione disciplinare. A tal fine iscrive nell'apposito registro, istituito presso la Segreteria degli organi di giustizia sportiva, le notizie di fatti o atti rilevanti. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
Il Procuratore Federale, ai fini delle indagini, può:
 - a) acquisire la documentazione necessaria ed ogni altra notizia utile
 - b) esaminare testimoni

- c) convocare il soggetto sottoposto ad indagine, contestandogli gli addebiti.
2. Il Procuratore Federale, quando proceda a un'audizione nel corso delle indagini, convoca per iscritto il soggetto da audire, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'avviso che lo stesso ha la facoltà di farsi assistere da un difensore.
 3. L'audizione è documentata attraverso un verbale, redatto in forma integrale, contenente la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire.
 4. Il soggetto sottoposto ad audizione è invitato a dichiarare le proprie generalità e a dichiarare il luogo ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.
 5. Il verbale è sottoscritto, in ogni sua pagina, dagli intervenuti. Se alcuno degli intervenuti non vuole sottoscrivere l'atto o non ne è in grado, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
 6. Esaurite le indagini, il Procuratore Federale può disporre:
 - a) l'archiviazione per infondatezza della denuncia o, qualora entro i termini per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito sia estinto o il fatto non costituisca illecito disciplinare ovvero ne sia rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste al comma 9.
 7. La decisione del Procuratore Federale deve intervenire entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante; su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione.
 8. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento. Il Procuratore Federale, nel caso ritenga di dover procedere, né dà comunicazione all'interessato assegnandogli un termine per richiedere di essere ascoltato o per presentare una memoria. Della decisione di deferire e degli elementi che la giustificano viene data comunicazione agli aventi titolo entro i successivi 7 (sette) giorni a mezzo e-mail federale certificata. L'atto di deferimento deve indicare gli elementi di fatto a base della contestazione, le norme violate nonché gli elementi di prova raccolti e gli eventuali testi da chiamare in giudizio.
 9. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi del precedente comma 2 let. b), comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport; il Procuratore Federale se non interviene, da parte della Procura Generale dello Sport, un provvedimento di avocazione del procedimento motivato dall'esame degli atti e dalla loro gravità, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
 10. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da una sentenza penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
 11. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e i documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

12. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.
13. Il Procuratore federale in ogni caso è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Articolo 73 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 74 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 75 - Nomina Organo Inquirente e Requirente

1. Il Procuratore Federale ed il Sostituto Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o in assenza di questa da quella CONI, per la durata di un quadriennio e l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

Articolo 76 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, con la Procura Antidoping e con l'Autorità Giudiziaria

1. La Procura federale assicura l'osservanza delle linee guida adottate da quella Generale dello Sport istituita presso il CONI al fine di prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e partecipa alle riunioni da quest'ultima convocate a tal fine.
2. La Procura federale accoglie l'eventuale invito della Procura Generale dello Sport ad aprire un'indagine formulato su segnalazione di affiliati e tesserati.
3. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini richiesta dal Procuratore federale non appare misura adeguata, ovvero della sussistenza di una omissione che espone a concreto pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare.
4. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
5. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore Generale dello Sport applica un Procuratore Nazionale dello sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore Federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello sport in applicazione. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la procura antidoping del Coni nonché con l'Ufficio del Pubblico Ministero. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della procura antidoping del Coni trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza decide senza ritardo la Procura Generale dello sport dandone comunicazione agli uffici interessati.
6. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
7. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Articolo 77 - Registro dei procedimenti

1. La Procura Federale cura la tenuta, anche con modalità informatiche, di un registro dei procedimenti in corso relativo a:
 - a) notizie di illecito ricevute, non in forma anonima;
 - b) comunicazioni di avvio delle azioni disciplinari;
 - c) determinazioni di conclusione delle indagini;
 - d) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini.

*h**at*

2. Il registro fa fede della data di iscrizione ai fini della decorrenza dei termini regolamentari. Le relative informazioni sono comunicate alla Procura generale dello Sport istituita presso il Coni in conformità a quanto previsto dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Coni.

CAPO III

L'INCOLPATO

Articolo 78 - Assunzione della qualità di incolpato

1. La qualità di incolpato è assunta a seguito dell'atto di deferimento ed è conservata fino alla decisione definitiva del procedimento.
2. I diritti e le garanzie riconosciute all'incolpato sono estese alla persona sottoposta ad indagine.

Articolo 79 – Difensore dell'incolpato

1. L'incolpato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'organo procedente o con atto scritto.
2. La difesa di più incolpati può essere assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorità procedente, se rileva una situazione d'incompatibilità, la indica e fissa un termine breve per rimuoverla. Se l'incompatibilità non viene rimossa l'autorità procede in assenza del difensore incompatibile.
3. Il difensore, fin dal momento della sua nomina, può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova favorevoli al proprio assistito. La facoltà è concessa per ogni stato e grado del procedimento. Il difensore può acquisire documenti, consulenze tecniche, conferire con le persone informate dei fatti ed acquisire dalle medesime dichiarazioni testimoniali scritte. In tal caso le dichiarazioni sono autenticate dal difensore.

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Articolo 80 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che abbia fondato motivo di ritenere che, nei tempi necessari per la decisione, sussista la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile dei propri interessi può richiedere al Tribunale Federale l'emanazione di misure cautelari idonee a salvaguardare interinalmente provvisoriamente gli interessi richiamati. L'istanza di misure cautelari può essere presentata sia contestualmente al ricorso che con atto successivo, del quale va data comunicazione alle parti interessate che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma del successivo art. 95, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale Federale, anche fuori udienza, si pronuncia sull'istanza con decisione motivata non soggetta ad impugnazione e revocabile d'ufficio; gli effetti della decisione perdono efficacia con il provvedimento che definisce il giudizio immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 93 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la sanzione perde sempre efficacia.

TITOLO V

IL GIUDIZIO

CAPO I

PROCEDIMENTI DI 1° GRADO

Articolo 81 - Rapporti col Codice di giustizia sportiva

1. Il presente titolo si intende specialmente integrato per tutto quanto non previsto e per quanto necessario alla sua interpretazione dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI, al quale si conformano anche le altre disposizioni del Regolamento.

Articolo 82 - Il Giudice Unico Sportivo

1. Il Giudice Unico Sportivo, nominato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento, dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte, pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo, e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. I procedimenti innanzi al Giudice Unico sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Qualsiasi decisione del Giudice Unico Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

4. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice.

Articolo 83 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Unico Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Unico Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 84 - Fissazione della data di decisione

1. Quando il procedimento segue a istanza, il Giudice Unico Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 85 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 86 - Pronuncia del Giudice Unico Sportivo

- 1 Il Giudice Unico Sportivo pronuncia senza udienza e comunque non oltre 60 giorni.
2. Il Giudice Unico Sportivo, anche mediante audizioni, assume ogni le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 87 - Il Tribunale federale

1. I componenti del Tribunale Federale vengono nominati secondo quanto previsto dallo Statuto dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato

per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

4. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 88 Competenze del Tribunale federale

1. Il Tribunale Federale giudica in prima istanza, stabilendo le relative sanzioni, su:
 - a) tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo;
 - b) atto di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni della vigente normativa federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed in materia di lealtà e correttezza sportiva, in materia di illecito sportivo e in materia di scommesse riferito a società e tesserati, ivi compresi gli ufficiali di gara
2. Gli affiliati e i tesserati per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, e per le quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, possono presentare ricorso dinanzi al Tribunale federale.
3. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
4. Il ricorso deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la eventuale sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione di un atto di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale ed alle parti aventi titolo la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tutti i ricorsi proposti separatamente ma relativi ad un medesimo fatto sono riuniti in un solo procedimento.
6. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
7. Il Tribunale Federale è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda del Procuratore Federale e nel rispetto del principio del contraddittorio. Può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della F.I.S.G. ed alle parti, nonché sentire, nel corso della seduta, le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta di una delle parti.
8. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura Federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
9. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
10. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

11. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni assembleari.
13. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso presentato esclusivamente da un componente del Consiglio Federale, assente o dissenziente, o del Collegio dei Revisori dei conti.
14. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
15. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del Coni. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
16. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte con atto motivato dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
17. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
18. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
19. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
20. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

CAPO II

IMPUGNAZIONI

Articolo 89 – Regole generali

1. Il mezzo per impugnare le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado è esclusivamente il reclamo o ricorso della parte interessata proposto innanzi al rispettivo organo di giustizia di secondo grado.

Articolo 90 – Forma e presentazione dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che l'ha emesso, e sono enunciati:
 - a. i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

*h**er*

- b. i motivi;
 - c. le richieste.
2. Il reclamo è depositato presso l'organo collegiale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. In ogni caso, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Giudice Sportivo o del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Articolo 91 - La Corte Federale d'Appello

1. I componenti della Corte Federale d'Appello, secondo quanto previsto dallo Statuto, sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

Articolo 92 – Giudizio innanzi alla Corte Federale d'Appello in funzione propria

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 10-11-17-18-19 e 20 dell'art. 88.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 93 – Giudizio innanzi alla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni e, in difetto, di quindici giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati. La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi una situazione di incompatibilità comunque determinata.
6. La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata.
8. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel

merito.

9. La decisione della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, adottata entro il termine di quindici giorni e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 94 - Reclamo al Giudice Unico Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello con procedura d'urgenza


1. Le disposizioni previste dal presente Regolamento sono derogate ed il procedimento è assoggettato alla disciplina contenuta nel presente articolo quando il procedimento verte su questioni di natura tecnico-regolamentare di competenza degli Ufficiali di Gara e chi ha legittimo interesse ad impugnare opti per la procedura d'urgenza.
2. Il reclamo, qualificato d'urgenza, debitamente motivato, deve essere presentato al Giudice Unico Sportivo nonché ad eventuali altre parti interessate entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo a quello della manifestazione alla quale si riferisce. Il reclamo d'urgenza avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo va presentato alla Corte Sportiva d'Appello ed alle parti del giudizio di primo grado entro le ore 12 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sul sito internet federale.
3. A pena d'improcedibilità devono essere allegati all'atto presentato al Giudice la ricevuta del versamento della prescritta tassa federale e la prova dell'avvenuto invio del reclamo alla controparte ed ai controinteressati oltre agli eventuali filmati di cui si richiedesse l'esame secondo quanto previsto dall'art. 59. Le eventuali controparti o controinteressati hanno diritto di far pervenire al Giudice ed all'istante propri scritti difensivi e fonti di prova entro le ore del 24 del giorno successivo a quello di presentazione del reclamo.
4. Il Giudice decide sul reclamo d'urgenza entro il secondo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo stesso acquisite, con libertà di forme, le informazioni e la documentazione ritenuta necessaria.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 95 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 80, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le



parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Articolo 96 - Sentenze dell'autorità giudiziaria

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
3. L'efficacia di cui ai commi 1 e 2 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
4. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
5. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

Articolo 97 – Deliberazione

1. La deliberazione è segreta ed è emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato alle udienze.
2. Nel procedimento ordinario davanti alla Tribunale federale, in caso di contrasto fra i giudici del collegio, prevale la decisione della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
3. Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce violazione regolamentare e se è insufficiente o contraddittoria la prova su tali circostanze, il giudice emette deliberazione assolutoria.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma, il giudice, se la violazione è estinta per prescrizione, pronuncia delibera di non luogo a procedere enunciandone la causa.
5. Se l'incolpato risulta colpevole, il giudice emette deliberazione di condanna applicando la sanzione. Se la condanna riguarda più violazioni, il giudice stabilisce la sanzione per ciascuna di esse. Se le violazioni sono commesse nel medesimo contesto logico-temporale, il giudice applica la sanzione prevista per la violazione



più grave aumentata fino al triplo, sempre che da tale aumento non discenda il superamento del cumulo materiale delle sanzioni.

CAPO IV

REVISIONE E RIABILITAZIONE

Articolo 98 – Casi di revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte sportiva d'appello e della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte sportiva d'appello e della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Articolo 99 – Procedimento di riabilitazione

1. La Corte Federale di Appello, su richiesta dell'affiliato o del tesserato interessati, decide inappellabilmente sulla riabilitazione.
2. La convocazione e l'audizione della parte istante avviene se richiesta e ove risulta assolutamente necessaria.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
4. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
5. L'istanza di riabilitazione contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. La C.F.A. acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
6. La C.F.A. si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli organi di giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equipollente.
7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la C.F.A. su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO V

PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 100 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla FISG si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra di loro, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali federali e nella competenza del Giudice Amministrativo.
2. L'inosservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 57 dello Statuto federale comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 101 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla FISG che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte Federale di Appello.
2. L'atto introduttivo deve contenere:
 - a. L'oggetto della controversia;
 - b. le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - c. La nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
 - d. L'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Corte Federale di Appello deve altresì essere allegata la prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente alla parte istante ed alla Corte Federale di Appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, decorso il termine di cui al comma precedente, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte Federale di Appello su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

Articolo 102 – Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Corte Federale di Appello, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.101 comma 4.
2. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Corte Federale di Appello trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.
3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Corte Federale di Appello.

Articolo 103 – Procedura e deliberazione

1. L'arbitrato federale disciplinato nel presente regolamento è di natura irrituale.
2. Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia.
3. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.
4. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo, deliberato a maggioranza entro 60 giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria Generale della FISG, in tanti originali quante sono le parti, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione. La predetta Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente.
6. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dato atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
7. Il lodo deve contenere:
 - a. l'indicazione delle parti;
 - b. la concisa esposizione dei motivi;
 - c. il dispositivo;
 - d. l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e. la sottoscrizione degli arbitri con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
8. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla comunicazione d'indisponibilità. Durante tale periodo i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. Gli atti di istruzione già compiuti non dovranno essere rinnovati. Le dimissioni presentate successivamente alla pronuncia del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla deliberazione stessa.
7. Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso. Nel lodo il Collegio liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso per il funzionamento del Collegio. In caso di contestazione il compenso è determinato dal Presidente della Corte Federale di Appello.

Articolo 104 – Inoppugnabilità ed esecuzione

1. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Segreteria Generale della FISG.
2. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
3. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile. È in ogni caso da ritenersi non consentito il deposito presso la cancelleria del Tribunale ex art. 825 codice di procedura civile perché trattasi di lodo contrattuale irrituale.

Articolo 105 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale tutti coloro i quali siano privi, in tutto o in parte, della capacità legale di agire come previsto all'art. 812 c.p.c.
2. Le parti interessate possono proporre istanza di ricsuzione degli Arbitri alla Corte Federale di Appello secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1, 2 e 3.

Articolo 106 – Norme di attuazione

1. Presso la Segreteria Generale, sotto il diretto coordinamento del Segretario Generale, è istituito l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia
2. Il Segretario Generale, in virtù di quanto previsto all'art. 26, comma 3, lett. e) dello Statuto, può individuare uno o più soggetti, in possesso di idonee competenze, cui demandare tutti gli oneri ed adempimenti previsti dal presente Regolamento di Giustizia.

Articolo 107 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 co. 5 lett. l) dello Statuto CONI entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento i procedimenti innanzi agli Organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.